

Roberto **GAROFOLI** - Ettore **BATTELLI** - Maria **IANNONE**

# **CODICE CIVILE**

**ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA**

**TOMO I**

- Costituzione, Disciplina internazionale ed europea
- Codice civile (Libri I - IV, artt. 1 - 1986)

**XVII EDIZIONE**

**I CODICI SUPERIORI  
2024-2025**

  
**Neldiritto  
Editore**

dell'assunzione del vincolo, va delibato sulla base dei criteri di collegamento indicati dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, resa esecutiva in Italia con la legge n. 950 del 1984, per la quale i cognomi ed i nomi di una persona vengono determinati dalla legge dello Stato di cui è titolare il cittadino, non assumendo alcun rilievo che la cessazione del rapporto coniugale sia stata dichiarata e regolata dalla legge di un altro Stato. ■ *Cass.*, 13 novembre 2015, n. 23291

La norma di legge straniera, per la quale la moglie, a seguito del divorzio, può conservare il cognome acquisito con il matrimonio in sostituzione al proprio, non contrasta con l'ordine pubblico. ■ *Cass.*, 13 novembre 2015, n. 23291

**In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori**, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, **la scelta del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento**. Pertanto, deve ritenersi corretta e incensurabile in cassazione, ove adeguatamente motivata, la scelta di attribuire ad una minore inferiore di cinque anni il solo cognome del padre, benché quest'ultimo l'abbia riconosciuto in epoca successiva alla madre, non avendo ancora la minore acquisito, con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità. ■ *Cass.*, 18 giugno 2013, n. 12640

**L'imposizione del prenome "Andrea" ad una neonata non viola il disposto dell'art. 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che vieta l'uso di nomi ridicoli o vergognosi, non potendo, detto prenome, per la sua peculiarità lessicale, così ritenersi ove attribuito ad una persona di sesso femminile essendo, altresì, rispettoso del dettato dell'art. 35 del d.P.R. richiamato, che impone la corrispondenza del nome al sesso, posto che il prenome "Andrea" ha natura ses-**

**sualmente neutra**, essendo utilizzato, nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, per soggetti femminili e maschili indifferentemente, e, pertanto, non è produttivo di alcuna ambiguità. ■ *Cass.*, 20 novembre 2012, n. 20385

### ■ 1.2. Modifica del cognome.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1, d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come sostituito dal d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54, **la domanda di mutamento del cognome**, oltre che per le **cause tassative indicate dalla legge**, può essere motivata anche da **intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona** e del suo status giuridico e sociale e non può essere respinta per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o simile tra l'interessato alla modificazione del cognome e il titolare del cognome. ■ *Cass.*, 3 gennaio 2018, n. 16

In tema di elementi identificativi della persona **la possibilità di mutare il proprio cognome** riveste carattere eccezionale ed è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela. ■ *Cass.*, 3 gennaio 2018, n. 16

### ■ 2. Cognome e cambio di cittadinanza.

**Il soggetto nato in un paese di cultura spagnola da genitori stranieri, e che ha conseguito anche la cittadinanza italiana** per aver risieduto in Italia per oltre dieci anni, **ha diritto a portare anche in Italia il proprio doppio cognome**. ■ *Cass.*, 17 luglio 2013, n. 17462

### ■ 3. Domain name.

**Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il domain name, ove non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi;** ciò anche nel caso in cui ricorra l'inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l'affinità. ■ *Cass.*, 18 agosto 2017, n. 20189

## Art. 7 Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni [2056, 2059] <sup>(1)</sup>.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [8, 9, 2563 s.s.; c. p. c. 120].

<sup>(1)</sup> Sulla registrazione di nomi di persone come marchi, vedi art. 8 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

**SOMMARIO** ■ 1. Profili generali. ■ 2. Presupposti e contenuto della tutela. ■ 2.1. Legittimazione attiva. ■ 2.2. Legittimazione passiva. ■ 2.3. Giudicato. ■ 3. Diritto all'identità personale e diritto all'oblio. ■ 4. Persone giuridiche. ■ 4.1. Utilizzo della denominazione sociale altrui. ■ 4.2. Inserimento del nome altrui in una denominazione sociale.

### ■ 1. Profili generali.

In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia **laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato ad operare** - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - **un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati**. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate). ■ *Cass.*, 8 aprile 2024, n. 9289

**La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddet-**

ta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di *leasing*, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. ■ *Cass.*, 11 agosto 2009, n. 18218

### ■ 2. Presupposti e contenuto della tutela.

In tema di tutela del diritto al nome, **l'accoglimento della domanda di cessazione del fatto lesivo**, contemplata dall'art. 7 c.c., è subordinata alla **duplice condizione che l'utilizzazione del nome altrui sia indebita e che da tale comportamento possa derivare un pregiudizio alla persona alla quale il nome è stato per legge attribuito**. Sotto quest'ultimo profilo, quantunque a giustificare l'accoglimento della misura sia sufficiente la possibilità di un pregiudizio, non essendo necessario che esso si sia già verificato, tuttavia, la ricorrenza di detta possibilità deve essere accertata in concreto. ■ *Cass.*, 16 luglio 2003, n. 11129

Il **cognome**, oltre a costituire segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, svolge anche la funzione di **strumento identificativo della persona**, che è situazione che ricorre nei cd. casi di «cognomizzazione del predicato nobile», cioè quando una specifica denominazione (di varia origine: geografica, fisica, storica, caratteriale, ecc.) acquista la particolare forza individualizzante di uno specifico casato o di una stirpe, dalla cui appartenenza un soggetto intende ricavare o far derivare un diritto soggettivo al nome, **al quale l'ordinamento assicura una distinta tutela, che si realizza con il procedimento, innanzi al giudice ordinario, previsto dall'art. 7 c.c., che non riguarda solo la facoltà di interdire fatti di usurpazione o spossamento o abuso di titolo, ma anche atti di rivendicazione, in senso proprio, di cognomi connessi a titoli o**

denominazioni di casato. ■ *Cass. Stato*, 5 febbraio 2009, n. 668

### ■ 2.1. Legittimazione attiva.

Per la tutela del diritto all'immagine e al nome è legittimato ad agire il solo titolare del diritto, e non anche una società commerciale che presenti, come ditta e come marchio, il patronimico della persona fisica lesa, salvo che la società sia stata investita del potere di esercitare tali diritti. ■ *Cass.*, 6 febbraio 1993, n. 1503

### ■ 2.2. Legittimazione passiva.

La tutela concessa dall'art. 7 c.c., al titolare del diritto al nome che possa risentire pregiudizio dell'uso che altri indebitamente ne faccia, spetta anche nei confronti di coloro che, pur avendo allo stesso nome un diritto eguale a quello del soggetto che lamenta l'abuso, facciano uso indebito del nome attribuendo ad altra persona cui esso non spetta. ■ *Cass.*, 28 febbraio 1982, n. 585

### ■ 2.3. Giudicato.

La sentenza definitiva, che accerti il diritto di una persona al nome, spiega efficacia *erga omnes* nel senso che legittima quel soggetto all'uso indifferenziato del nome medesimo e non soltanto nei confronti delle controparti in causa, ma non incide in pregiudizio di terzi rimasti estranei al processo, e che vantino diritti sullo stesso nome, ai quali deve ritenersi consentito di proporre opposizione avverso la sentenza stessa, a norma dell'art. 404 c.p.c. ■ *Cass.*, 27 luglio 1978, n. 3379

### ■ 3. Diritto all'identità personale e diritto all'oblio

In tema di tutela del "diritto all'oblio", e in conformità al diritto dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, ed anche il giudice investito della questione, possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, di determinati URL dal menzionato motore, previo bilanciamento del diritto della persona interessata alla tutela della vita privata e alla protezione dei suoi dati personali con il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano. ■ *Cass.*, 21 novembre 2022, n. 34656

Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. ■ *Cass.*, 17 febbraio 2020, n. 3877

Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita. ■ *Corte giustizia UE grande sezione*, 13 maggio 2014, n. 131

Ai sensi dell'art. 262 c.c. nel caso in cui la filiazione nei

confronti del padre sia stata riconosciuta successivamente e quindi in un secondo momento rispetto alla madre, il figlio, al fine di avere una maggiore tutela della sua identità personale, in relazione all'ambiente familiare e sociale di vita, può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. ■ *Cass.*, 28 gennaio 2014, n. 1808

### ■ 4. Persone giuridiche.

L'associazione non riconosciuta, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche, e quindi soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione con la possibilità di chiedere la cessazione di eventuali condotte di usurpazione, la concessa reintegrazione patrimoniale ed il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. Con riferimento ai partiti politici e alla tutela dell'identità espressa nella denominazione e nei segni distintivi, assumono rilevanza gli artt. 2, 21 e 49 Cost. e l'esigenza di evitare confusioni sugli elementi che individuano centri autonomi di espressione di idee e di azioni. Il nome dell'associazione non riconosciuta rientra infatti nella tutela riconosciuta dall'art. 7 c.c. ■ *Cass.*, 16 giugno 2020, n. 11635

### ■ 4.1. Utilizzo della denominazione sociale altrui.

L'utilizzazione della denominazione sociale altrui, disciplinata dagli artt. 2564 e seguenti c.c., si sottrae all'applicazione dell'art. 7 dello stesso codice, attesa la prevalenza su tale ultima disposizione, di carattere generale, della normativa specifica suddetta. ■ *Cass.*, 7 dicembre 1994, n. 10521

### ■ 4.2. Inserimento del nome altrui in una denominazione sociale.

Un segno distintivo costituito da un certo nome anagrafico e validamente registrato come marchio, non può essere di regola adottato, in settori merceologici identici o affini, né come marchio né come denominazione sociale, salvo il principio di correttezza professionale, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, atteso che il diritto al nome trova, se non una vera e propria elisione, una sicura compressione nell'ambito dell'attività economica e commerciale, ove esso sia divenuto oggetto di registrazione da parte di altri. ■ *Cass.*, 25 febbraio 2015, n. 3806

L'inserimento nella denominazione sociale del patronimico di uno dei soci, coincidente con il nome proprio precedentemente incluso in un marchio registrato da terzi, non è conforme alla correttezza professionale, se non sia giustificato dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all'attività, ai prodotti o ai servizi offerti, esigenza non ravvisabile per la sola circostanza che il nome sia patronimico di un socio. ■ *Cass.*, 25 febbraio 2015, n. 3806

Quando anche una società commerciale si avvalga, nella denominazione sociale, del nome patronimico di una persona fisica, essa non è legittimata ad agire in difesa del diritto di questa all'immagine ed al nome, a meno che non sia dimostrato che la società medesima sia stata investita del potere di esercitare in nome e per conto della persona fisica i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 6-10 c.c. ■ *Cass.*, 6 febbraio 1993, n. 1503

In tema di marchi, per verificare se l'uso di un nome geografico possa ritenersi o meno indebito deve farsi riferimento non alla tutela riservata dalla legge ai diritti della personalità (art. 7 c.c.), bensì alla disciplina specifica che la legge riserva a tali "segni distintivi" nell'ambito del diritto commerciale, ossia quella dell'art. 21 del r.d. n. 929 del 1942. ■ *Cass.*, 20 dicembre 2000, n. 16022

## Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

### ■ SOMMARIO ■ 1. Morte del titolare: riflessi processuali.

#### ■ 1. Morte del titolare: riflessi processuali.

Nel giudizio instaurato per la tutela del diritto al nome, ai sensi dell'art. 7 c.c., la morte dell'attore non consente agli

eredi di costituirsi in prosecuzione dell'originario rapporto processuale, stante il carattere strettamente personale e la conseguente non trasmissibilità di detto diritto. Peraltro, poiché la legittimazione a chiedere quella tutela spetta autonomamente anche agli eredi, a norma dell'art. 8